

## Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RSL)

Il **numero minimo dei RSL** è il seguente: 1 rappresentante nelle aziende ovvero nelle unità produttive sino a 200 dipendenti.

Il Rappresentante dei lavoratori non può subire pregiudizio per l'esercizio delle funzioni e gode delle tutele di legge previste per i rappresentanti sindacali.

I datori di lavoro consultano i lavoratori e/o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro.

Sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute

### **Fino a 15 dipendenti: elezioni e modalità**

Il Rappresentante aziendale viene eletto dai lavoratori all'interno della stessa struttura.

L'elezione viene svolta a suffragio universale e a scrutinio segreto.

I nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletti vengono inviati all'Organismo paritetico provinciale.

Qualora il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non venisse eletto all'interno dell'azienda, in base alla contrattazione collettiva, può essere individuato nell'ambito territoriale o comparto produttivo oppure designato o eletto nell'ambito delle rappresentanze sindacali.

L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### **Formazione**

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

La durata minima dei corsi è di 32 ore.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel [libretto formativo del cittadino](#).